



Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Avamprogetto

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:*

I

La legge federale del 25 giugno 1982² sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

Inserire prima del Titolo quarto

Art. 60b Investimento temporaneo di fondi di libero passaggio presso la
Tesoreria federale

¹ Se il suo grado di copertura nel settore del libero passaggio è inferiore al 105 per cento, l'istituto collettore può investire presso l'Amministrazione federale delle finanze (AFF) i fondi dei conti di libero passaggio da esso gestiti, fino a un importo massimo di 10 miliardi di franchi.

² L'AFF gestisce i fondi, senza interessi e gratuitamente, nell'ambito della sua tesoreria centrale.

³ L'AFF e l'istituto collettore disciplinano i dettagli in un contratto di diritto pubblico.

¹ FF ...
² RS **831.40**

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Entra in vigore il 26 settembre 2023 con effetto sino al 25 settembre 2027.